

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-470	del 25/06/2014
Oggetto	Direzione Tecnica. Procedura negoziata per l'affidamento mediante somministrazione periodica della fornitura biennale di materiale monouso e accessori per strumenti Thermo Fisher Scientific.	
Proposta	n. PDTD-2014-470 del 24/06/2014	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 25 (venticinque) giugno 2014 (duemilaquattordici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Franco Zinoni, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Procedura negoziata per l'affidamento mediante somministrazione periodica della fornitura biennale di materiale monouso e accessori per strumenti Thermo Fisher Scientific.

VISTE:

- la D.D.G. n. 87 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 2014.”;
- la D.D.G. n. 88 del 16.12.2013 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per il 2014 ai centri di responsabilità.”;
- la DDG. N. 89 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell’importo dell’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2014;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006;
- la D.D.G. n. 23 del 14/02/2014 “Direzione Tecnica. Programma dell’attività contrattuale nell’esercizio 2014 della Direzione Tecnica”;

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 783 del 20/11/2013 il Direttore Tecnico ha provveduto all’indizione di una procedura di gara suddivisa in lotti per l’affidamento biennale della fornitura mediante somministrazione periodica di monouso e accessori per strumentazione da laboratorio per la rete dei laboratori di Arpa Emilia Romagna,;
- che con determinazione n. 120 del 25/02/2014 si è proceduto all’aggiudicazione della procedura sopramenzionata suddivisa in lotti;
- che come riportato nella stessa determina 120/2014 sono andati deserti diversi Lotti;
- che in particolare il lotto 4 “Materiali monouso e accessori per strumenti Thermo Fisher” (importo euro 33.000) è stato dichiarato deserto per mancanza di offerte valide;
- che, come dichiarato dalla responsabile dell’Area Laboratoristica, al fine di garantire lo svolgimento delle attività dei laboratori si rende necessario l’approvvigionamento di

Materiali monouso e accessori per strumenti Thermo Fisher per un periodo di due anni;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

PRESO ATTO:

- che l'art. 57 del D.lgs. 163/2006 prevede la possibilità di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nelle ipotesi in cui a seguito dell'esperimento di una procedura aperta non sia stata presentata alcuna offerta valida.
- che, la responsabile dell'Area Laboratoristica, ha individuato come ditta in grado di fornire materiali monouso e accessori per strumenti Thermo Fisher, la Thermo Fisher Scientific S.p.A. in quanto commercializza i prodotti oggetto di gara;

RILEVATO:

- che a seguito di istruttoria compiuta dalla responsabile dell'Area Laboratoristica si è stimato in Euro 33.000,00 (IVA esclusa) il valore della fornitura di materiali monouso e accessori per strumenti Thermo Fisher,;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG X8E0DB6FFE per la fornitura di materiale monouso e accessori per strumenti Thermo Fisher, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO:

- che, in data 30/04/2014, con lettera prot. PGDG/2014/2613, Arpa ha inviato alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A di Milano una richiesta di offerta con allegato schema di contratto e scheda prodotti che si allegano sub A), B) e C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, per la fornitura mediante somministrazione periodica di materiale monouso e accessori per strumenti Thermo Fisher per un periodo di 2 anni;
- che la ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A in data 26/05/2014 ha formulato opportuna offerta economica, sub D con la quale ha dettagliato la propria proposta per la suddetta fornitura, per un importo complessivo di Euro 26.055, 04 (IVA esclusa);
- che il Responsabile del procedimento ha esaminato l'offerta pervenuta dalla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A ed ha verificato la conformità tecnica dei prodotti offerti rispetto

alle esigenze operative richieste;

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- che la fornitura ha durata di 2 anni dalla data di stipula del contratto e dovrà essere eseguite come specificato dallo schema di contratto sub C);

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'acquisizione della fornitura di materiale monouso e accessori per strumenti Thermo Fisher per somministrazione periodica mediante acquisizione con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010;
- di affidare alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A la fornitura di materiale monouso e accessori per strumenti Thermo Fisher per l'importo pari euro 26.055, 04 (IVA esclusa), ai prezzi di cui all'offerta economica sub D e alle condizioni di cui al contratto sub C;

DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza è pari a zero;

PRECISATO:

- che la ditta aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n. 106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.Lgs 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2014-Linee guida" della D.D.G. n. 88 del 16.12.2013;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile dell'Area Laboratoristica Dott.ssa Leonella Rossi, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è la stessa Dott.ssa Leonella Rossi;

- che agli ordini periodici di fornitura per le esigenze delle rispettive strutture provvederanno nell'arco di validità dei contratti i Direttori delle sezioni provinciali, i quali provvederanno altresì direttamente o tramite propri collaboratori al controllo di regolarità degli stessi ed alla liquidazione delle corrispondenti fatture;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi dell'art. 8 comma 4, del Regolamento sul decentramento amministrativo;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 56 del Dlgs. 162/2006, alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A con sede in Strada Rivoltana km 4 2009 Rodano (Mi) C.F. e P. IVA 07817950152 la fornitura biennale di materiale monouso e accessorie per strumenti Thermo Fisher mediante somministrazione periodica per i laboratori di Arpa Emilia-Romagna (CIG X8E0DB6FFE), alle condizioni contrattuali di cui allo schema di contratto allegato sub C e alle condizioni economiche e ai prezzi unitari di cui all'offerta del 26/05/2014 sub D per l'importo complessivo di euro 26.055,04 (IVA esclusa), pari a complessivi euro 31.787,15;
2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
3. di dare atto che il contratto con le ditta aggiudicataria sarà perfezionato con modalità elettronica;
4. di dare atto che agli ordini periodici di fornitura per le esigenze delle rispettive strutture provvederanno nell'arco di validità dei contratti i Direttori delle sezioni provinciali, i quali provvederanno altresì direttamente o tramite propri collaboratori al controllo di regolarità degli stessi ed alla liquidazione delle corrispondenti fatture;
6. di dare atto che l'importo di Euro 26.055,04 per un totale di 31.787,15 avente natura di "Materiale di laboratorio", è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento ai centri di responsabilità delle Sezioni Provinciali, ed è a carico pro quota dei seguenti esercizi 2014-2015-2016.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

Spett.le Thermo Fisher Scientific
Strada Rivoltana
20090 Rodano (Mi)
laura.stella@thermofisher.com

Prot.PGDG/2014/2613

Bologna 30/04/2014

Inviata con posta certificata : thermofisherscientific@pec.it

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006. Lettera d'invito a presentare offerta per la fornitura biennale mediante somministrazione periodica di materiale monouso e accessori per strumenti Thermofisher.

Importo massimo euro 33.000,00 iva esclusa. CIG X8E0DB6FFE

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), invita la Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la fornitura biennale mediante somministrazione periodica di Materiale monouso e accessori per strumenti Thermofisher .

Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini ai quali dovrà rispondere la prestazione della fornitura sono stabiliti, oltre che nella presente, nello schema di contratto (all. 1) e nella scheda prodotti (all. A), allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

Arpa invierà le comunicazioni di cui alla presente procedura, mediante posta elettronica certificata.

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Leonella Rossi della Direzione Tecnica di Arpa Emilia-Romagna.

Non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.

1. DURATA

La fornitura, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, all'indirizzo di posta certificata: acquisti@cert.arpa.emr.it entro e non oltre le **ore 13.00 del 12 maggio 2014**, indicando nell'oggetto il riferimento alla presente lettera d'invito.

Deve essere offerto un numero complessivo di prodotti corrispondente alla percentuale minima precisata nella scheda A (pari al 90% corrispondente ad almeno 60 prodotti), a pena d'esclusione.

Non deve essere superata la base d'asta fissata in euro 33.000,00.

L'offerta dovrà essere corredata da:

a. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti richiesti nello schema allegato 2; corredata da copia fotostatica di un documento di identità del

sottoscrittore, che dovrà essere il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa offerente, o un suo Procuratore.

b. Schede tecniche descrittive dei beni offerti.

c. Dichiarazione d'offerta (all. 3) e Scheda economica prodotti (all. A), dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma.

2 bis Modalità di compilazione dell'offerta.

La Dichiarazione d'offerta (all. 3) dovrà contenere, il "prezzo complessivo" della fornitura, riportando il valore totale complessivo risultante dalla Scheda economica, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Ai sensi dell'art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, nella compilazione della dichiarazione d'offerta il concorrente dovrà altresì specificare rispetto alle prestazioni oggetto del servizio:

il costo relativo alla sicurezza (strumentale all'esecuzione in sicurezza dei servizi offerti quali ad esempio dispositivi di protezione, corsi di formazione ai lavoratori, sorveglianza sanitaria, anche espresso in percentuale).

La Scheda economica prodotti (All.A) dovrà essere compilata come di seguito descritto.

I diversi fogli del file sono predisposti con campi colorati in grigio che non devono essere modificati, mentre per la compilazione da parte del Fornitore sono state lasciate in bianco e non protette le celle in cui dovrà essere indicato:

1. "formato offerto" : taglio e unità di misura offerta, considerando che non possono essere superiori a quelli proposti da Arpa;
2. "codice articolo offerto": codice alfanumerico che contraddistingue ciascun articolo sui cataloghi del fornitore;
3. "prezzo offerto per unità di misura": prezzo per unità di misura precisata nella colonna "formato offerto (es.g/mg/mL) espresso sino alla 4^a cifra decimale;
4. "prezzo offerto per confezione": prezzo per confezione offerta;
5. "prezzo totale" : il prodotto del prezzo per unità di misura, per formato richiesto per il fabbisogno espresso da Arpa (quantità richiesta biennale) ;
6. "totale complessivo" : somma del prezzo totale degli articoli quotati, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Qualora la Ditta non intendesse procedere alla quotazione di un singolo articolo, non dovrà apportare alcuna indicazione sulle corrispondenti celle.

Qualora la Ditta intendesse proporre il medesimo confezionamento consigliato da Arpa, dovrà comunque riportare tale valore nella colonna relativa.

In nessun caso, a pena di esclusione, dovranno essere modificati o compilati i campi descrittivi già compilati da Arpa.

Si terrà conto in fase di ordine della tipologia di confezionamento offerto dalla ditta aggiudicataria e del codice articolo indicato.

Il confezionamento proposto per ogni articolo in sede di offerta non potrà essere modificato dalla ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto, salvo diverso accordo con l'Amministrazione.

Tutti i prezzi indicati nella Scheda economica si intendono espressi in euro, IVA esclusa. I prezzi devono essere espressi e, comunque, si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione della fornitura dei beni e dei servizi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasporto e consegna. Arpa si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse ai sensi e con le modalità di cui all'art. 86-87-88 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Si precisa che :

- in caso di contrasto tra prezzo per confezione e prezzo unitario per unità di misura, salvo errore palesemente riconoscibile, prevarrà l'indicazione del prezzo unitario e si provvederà di conseguenza a rettificare il prezzo per confezione e il prezzo totale. E' onere del concorrente verificare la correttezza dei calcoli eseguiti dal foglio elettronico. L'amministrazione non si assume nessuna responsabilità al riguardo.
- le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.
- L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.
- I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

3. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto, è subordinata alla presentazione, da parte della ditta prescelta della documentazione di seguito indicata, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di ARPA:

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, a favore di ARPA di importo pari al 10% del valore del contratto, secondo quanto disposto all'art. 113 del d.Lgs. 163/2006. Tale importo, è ridotto del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, alle seguenti necessarie condizioni:

- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell'ARPA contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006 per la fornitura biennale mediante somministrazione periodica di materiale monouso e accessori per strumenti Thermofisher	Pag. 4 di 4
---	---	-------------

– prevedere la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 comma 2 del codice Civile

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

Inoltre, Arpa procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); peraltro, in caso di partecipazione in forma associata, detto documento verrà acquisito relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

4. EVENTUALI CHIARIMENTI

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Leonella Rossi della Direzione Tecnica di ARPA Emilia-Romagna.

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'Area Acquisizioni Beni e Servizi tel. 051/6223879– Fax 051/541026, e-mail:acquisti@arpa.emr.it oppure acquisti@cert.arpa.emr.it.

ALLEGATI

Sono parte integrante della presente i seguenti allegati:

- Allegato "A" – Scheda economica prodotti
- Allegato "1" – Schema di contratto
- Allegato "2"- Dichiarazione sostitutiva
- Allegato "2 bis" – Dich. soggetti ex art. 38, c.1 lett. b), c), e mter D.Lgs 163/2006
- Allegato "3" - Dichiarazione d'offerta

La Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Leonella Rossi)

**Contratto per la fornitura mediante somministrazione periodica della seguente
tipologia di MATERIALI MONOUSO E ACCESSORI PER
STRUMENTI _____**

L'anno duemilaquattordici (2014) , il giorno _del mese di _____, con la seguente scrittura privata, (redatta con modalità elettronica), da valere ad ogni effetto di legge, tra l' Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente della Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po , 5 Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come ARPA), nella persona di - nella sua qualità di _____ di Arpa, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpa ai sensi del Regolamento in materia di decentramento amministrativo,

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante . _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante . _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO

- a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b) che ARPA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica, suddivisa in lotti, di MATERIALI MONOUSO E ACCESSORI PER STRUMENTI per laboratorio , mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla GUUE in data 21/11/2013;
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Arpa per quanto attiene il lotto n. _____ e, per l'effetto, ha manifestato espressamente

- la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
 - e) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte in tutti gli atti di gara soprarichiamati;
 - f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e ARPA ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara

- 1) Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore con le relative schede tecniche e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1) L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dalle schede a) descrittive dei prodotti e dall'offerta economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 Oggetto del Contratto ed eventuali varianti

- 1) Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura mediante somministrazione periodica dei MATERIALI MONOUSO E ACCESSORI PER STRUMENTI per i laboratori di Arpa nella tipologia indicata nella scheda prodotti relativa al lotto n. _____ allegata al presente contratto.

- 2) Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità a quanto previsto.
- 3) Le quantità complessive presunte utili al fine della formulazione dell'offerta per singolo articolo sono quelle indicate nell'allegata Scheda Economica prodotti che fa parte integrante del presente Capitolato. Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai Laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.
- 4) L'Amministrazione si riserva di provvedere ad acquisti liberi sul mercato in caso di particolari richieste di prodotti non contemplati nella fornitura in oggetto.
- 5) Arpa potrà richiedere al Fornitore, nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, DPR n. 207/2010, variazioni in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale complessivo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.
- 6) Arpa, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 311, comma 3, DPR N. 207/2010 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo.
- 7) In accordo con quanto previsto dall'art. 311, comma 6, DPR N. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Responsabile del Procedimento purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Articolo 4 Consegna

- 1) Il Fornitore dovrà consegnare le quantità che saranno periodicamente richieste dalle Sezioni provinciali Arpa alle condizioni economiche offerte in sede di gara.
- 2) I punti di contatto del Fornitore per il ricevimento degli ordini sono:
.....
.....
.....
- 3) Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso le seguenti sedi delle Sezioni Provinciali di Arpa, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, o diverso orario concordato esclusi sabato e festivi:
 - ARPA Sezione Prov. le di Bologna : Via Rocchi, 19 (Bologna);
 - ARPA Sezione Prov.le di Ferrara : via Bologna, 534 (Ferrara);
 - ARPA Sezione Prov.le di Reggio Emilia : via Amendola, 2 (Reggio Emilia)
 - ARPA Sezione Prov.le di Piacenza : Via XXI Aprile 48 (Piacenza)
 - ARPA Sezione Prov.le di Ravenna : Via Alberoni 17/19 (Ravenna)
 - ARPA Sezione Prov.le di Modena : Viale Fontanelli, 23 (Modena)
 - ARPA Sezione Prov.le di Parma : Viale Bottego 9 (Parma)

- ARPA Sezione Prov.le di Rimini : Viale Settembrini 17 (Rimini)
 - Arpa Struttura oceanografica Daphne : viale Vespucci 2 (Cesenatico)
- 4) Non saranno riconosciute spese di spedizione per ordini superiori al minimo d'ordine pari a 300,00 (trecento) euro.
 - 5) Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di ARPA Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
 - 6) L'ordine dovrà essere evaso entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio.
 - 7) La merce deve essere consegnata in base agli ordini inviati, anche via fax o posta elettronica, di volta in volta dalla rispettiva Sezione provinciale ordinante. Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun ordine ricevuto, mediante specifica conferma d'ordine.
 - 8) Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.
 - 9) Decorso, oltre il tempo di consegna, il termine massimo di ritardo pari al 50% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna o diversamente stabilito nel contratto, Arpa oltre all'applicazione delle penali, potrà provvedere al reperimento dei prodotti in ritardo o non conformi presso altra impresa, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto di beni o servizi simili, salvo i casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 20.

Articolo 5 Durata

Il contratto di appalto, sottoscritto con il soggetto aggiudicatario di ciascun lotto, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Arpa si riserva la facoltà di estendere la validità del contratto per ulteriori due anni ai sensi dell'art.57 c. 5, lett.b) del D.Lgs 163/2006.

Articolo 6 Interpretazione del contratto

1. In fase di esecuzione del contratto, in caso di contrasto tra la descrizione e le specifiche richieste da Arpa per ciascun prodotto e le specifiche contenute nelle schede tecniche del fornitore, il fornitore sarà tenuto a fornire i prodotti secondo la descrizione e le specifiche richieste da Arpa ai prezzi indicati dal fornitore nella propria scheda d'offerta per tali prodotti.
2. La fornitura e tutti i servizi dovranno avvenire in conformità al presente contratto ed agli atti ivi richiamati.
3. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 Cod. Civ.

Articolo 7 Condizioni generali di fornitura

- 1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- 2) Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
- 3) In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 4) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene ogni relativa alea.
- 5) Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
- 6) ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
- 7) Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

Articolo 8 Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente contratto a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- fornire alle sedi destinatarie della fornitura i cataloghi e le schede tecniche dei prodotti offerti in forma cartacea o informatica (anche mediante consultazione via web);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPA;
- comunicare tempestivamente ad ARPA, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Articolo 9 Caratteristiche tecniche

- 1) Tutti i prodotti offerti devono:

- a) essere conformi alle caratteristiche indicate alla SCHEDA di offerta prodotti che fa parte integrante del presente atto;
 - b) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
 - c) essere dotati, qualora i prodotti offerti non siano originali, di un certificato di compatibilità e garanzia di qualità fornito dalla Ditta produttrice dell'apparecchio in cui la parte di ricambio viene inserita o da organismo riconosciuto. Per organismo riconosciuto si intende un laboratorio di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili;
 - d) essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, durante le fasi di trasporto;
 - e) riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto); nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione;
 - f) essere identificati con il preciso codice/articolo indicato in sede di gara e il fornitore si impegna, durante l'esecuzione del contratto, a non sostituire gli stessi con altri equivalenti, se non espressamente concordato.
- 2) Qualora richiesta la campionatura in sede di aggiudicazione, i campioni presentati all'Agenzia, come previsto dal Disciplinare di gara, rimangono presso gli uffici di Arpa per tutta la durata del Contratto.
 - 3) L'Agenzia potrà verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara.
 - 4) Il Fornitore prende atto e accetta che le forniture/i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di Arpa medesima.

Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

- a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più

- soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Articolo 11 Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto

- 1) La fornitura viene affidata ed accettata ai prezzi di cui all'offerta del fornitore che per quanto attiene il lotto _____ corrisponde ad un importo biennale presunto di Euro _____.
- 2) Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
- 3) Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 4) I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- 5) Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto previsto al successivo articolo 13 "Adeguamento dei prezzi".
- 6) Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Articolo 12 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso.

- 1) All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. Arpa – attraverso personale incaricato del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce".

- 2) I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da ARPA e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.
- 3) La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'ARPA avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "Penali".
- 4) La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Articolo 13 Adeguamento dei prezzi

- 1) I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.
- 2) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi nel primo anno di validità della fornitura.
- 3) Decorso il primo anno dalla sottoscrizione del contratto, su richiesta del fornitore, verrà riconosciuto l'adeguamento dei prezzi in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi). In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.

Articolo 14 Fatturazione e pagamenti

- 1) Le fatture dovranno essere emesse, a cura del Fornitore, per ogni ordine di consegna e dovranno:
 - riportare il numero d'ordine ;
 - riportare il CIG _____
 - essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
 - essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
 - specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 2) Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
- 3) I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento della conformità della merce" di cui al precedente articolo 12 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.
- 4) In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
- 5) Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
- 6) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

- 7) Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.
- 8) Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
- 9) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o via pec, da parte di ARPA.
- 10) E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- 1) Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. , pena la nullità assoluta del presente Contratto.
- 2) Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. sono _____.
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
- 3) Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
- 4) Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
- 5) Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
- 6) L'ARPA verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..
- 7) Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- 8) Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

Articolo 16 Trasparenza

- 1) Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 Penali

- 1) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di cui all'art.4 e all'art.12, ARPA potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 2) Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
- 3) Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che la richiesta e/o l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
- 4) ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 18 Cauzione definitiva

- 1) A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva numero _____-rilasciata da _____ in favore di ARPA di importo pari al 10% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006, *in alternativa* verificato che il fornitore è in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.
- 2) La cauzione è vincolata per tutta la durata del contratto.
- 3) La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
- 4) In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
- 5) La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

- 6) La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
- 7) In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
- 8) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.
- 9) In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo ARPA ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 19 Sicurezza, privacy e riservatezza

- 1) Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
- 2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
- 3) L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 5) Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'ARPA delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Articolo 20 Risoluzione

- 1) Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, ARPA potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
- 2) In ogni caso ARPA potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, il Contratto nei seguenti casi:
 - a) Reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
 - b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
 - c) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - e) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA;

- g) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010;
 - j) nei casi e modi previsti dagli artt. 136, 138 e, 139 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- 3) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata da ARPA, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 4) La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
- 5) In tutti i casi di risoluzione del Contratto, ARPA ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
- 6) Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 7) Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al Fornitore sorge il diritto di Arpa di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno all'affidatario inadempiente. L'affidamento avviene a procedura negoziata o, entro i limiti previsti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
- L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore inadempiente, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture affidati e degli importi relativi.
- Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da Arpa rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore, anche dipendenti da altri contratti. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore inadempiente.
- L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 21 Recesso

- 1) ARPA ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 2) Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
 - 3) Ai sensi dell'art.1 c.13 D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, Arpa ha la facoltà di recedere dal contratto in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip o Intercent-ER a condizioni migliorative rispetto al contratto stipulato, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con il fornitore.

Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 3) Per quanto riguarda sinistri alle persone o danni alle proprietà avvenuti durante l'esecuzione contrattuale o danni cagionati da forza maggiore, trovano applicazione gli artt. 165 e 166 D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 23 Subappalto

- 1) Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 24 Divieto di cessione del contratto

- 1) E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2) In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell' obbligo di cui al precedente comma, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 25 Brevetti e royalties

- 1) Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nel contratto, mantenendo indenne ARPA da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Articolo 26 Responsabile delle prestazioni

- 1) Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di ARPA.
- 2) I dati di contatto del Responsabile sono:
numero di telefono _____, numero di fax _____;
indirizzo e-mail _____ .posta certificata _____

Articolo 27 Responsabile del procedimento

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, _____.

Articolo 28 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARPA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 29 Spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'imposta di bollo per complessivi Euro _____ viene assolta in modo virtuale vista l'autorizzazione rilasciata ad Arpa il 2/07/2002 al n. 31320.

Articolo 30 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1) Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi

comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

- 2) I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
- 3) Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

Articolo 31 Clausola finale

- 1) Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
- 2) L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 3) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 4) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

ARPA

Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto ed eventuali varianti), Articolo 4 (Consegna), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Interpretazione del contratto), Articolo 7 (Condizioni generali di fornitura), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Caratteristiche tecniche), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto), Articolo 12 (Valutazione dei prodotti a fornitura in corso)Articolo 13 (Adeguamento dei prezzi),

Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Sicurezza, privacy e riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 25 (Brevetti e royalties), Articolo 29 (spese contrattuali), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Clausola finale).

_____, __/__/__

IL FORNITORE

SCHEDA ECONOMICA PRODOTTI

CIG X8E0DB6FFE BASE ASTA 33.000,00 iva esclusa MATERIALI MONOUSO E ACCESSORI PER STRUMENTI THERMO FISHER

PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTA 90% (che corrisponde a 22 prodotti)

N.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE ARTICOLO OFFERTO	Fabbisogno biennale per n. confezioni	Formato richiesto per confezione		Formato offerto per confezione (sono ammessi confezionamenti diversi, ma non superiori al richiesto)		Prezzo offerto per unità di misura	Prezzo offerto per confezione	Prezzo totale (prezzo per unità di misura x formato richiesto x fabbisogno biennale)
					taglio	u.m.	taglio	u.m.			
1	TF45322046	PVT siltek metal liner 1mm Thermo, 1x2.75x120mm		20	2	pezzi					
2	TF36520060	10µl SYR FN 50mm CTC		10	1						
3	TF29013417	Inlet liner seal for Trace PTV		8	2	pezzi					
4	TF29053488	Graphite Ferrule for 0.25mmID columns		12	10	pezzi					
5	TF29033461	Vespel Ferrule For 0.1-0.25		18	10	pezzi					
6	TF260F154P	TR-5MS 60m x 0.25mm ID,0.25µm		8	1	pezzo					
7	TS33822200	Quarz wool 5g		10	1	pezzo					
8	TS29000017	OR 2068 nitrile rubber		10	1	pezzo					
9	TS46802015	Prepacked Reactor CHNS/NCS/S		2	1	pezzo					
10	TS26008215	Multisepar column PTFE 2M 6x5		2	1	pezzo					
11	TS25208000	Tin capsules 10x10mm sn 97,5		40	100	pezzi					

SCHEDA ECONOMICA PRODOTTI

CIG X8E0DB6FFE BASE ASTA 33.000,00 iva esclusa MATERIALI MONOUSO E ACCESSORI PER STRUMENTI THERMO FISHER

PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTA 90% (che corrisponde a 22 prodotti)

N.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE ARTICOLO OFFERTO	Fabbisogno biennale per n. confezioni	Formato richiesto per confezione		Formato offerto per confezione (sono ammessi confezionamenti diversi, ma non superiori al richiesto)		Prezzo offerto per unità di misura	Prezzo offerto per confezione	Prezzo totale (prezzo per unità di misura x formato richiesto x fabbisogno biennale)
					taglio	u.m.	taglio	u.m.			
12	TS33835312	Rame ridotto pure fill 50g		10	50	grammi					
13	TS29003420	Ferrula sealing cup x PTV liner gasket ring		8	10	pezzi					
14	TFA0101-181009	Ferrule 1/16" 0,4mm 40% graphite / 60% vespel		8	10	pezzi					
15	TF120320-0030	Filament assy for DSQ2 GC/MS SYSTEM		8	1	pezzo					
16	TF45352062	GC Liner,1 x2.75 x120 PTV		4	5	pezzi					
17	TF19004647	Vial 10ml crimp/cap		4	5	pezzi					
18	9SC(G)-ST1X	Tappo a vite diametro 9 mm setto Silicone/PTFE pretagliato		20	500	pezzi					
19	2-SVW	Vials a vite 2 ml 9-425 vetro con etichetta		14	500	pezzi					
20	CR213104	Ferrule per colonne capillari Ø 0,25 Vespel/Grafite		12	10	pezzi					

SCHEDA ECONOMICA PRODOTTI

CIG X8E0DB6FFE BASE ASTA 33.000,00 iva esclusa MATERIALI MONOUSO E ACCESSORI PER STRUMENTI THERMO FISHER

PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTA 90% (che corrisponde a 22 prodotti)

N.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE ARTICOLO OFFERTO	Fabbisogno biennale per n. confezioni	Formato richiesto per confezione		Formato offerto per confezione (sono ammessi confezionamenti diversi, ma non superiori al richiesto)		Prezzo offerto per unità di misura	Prezzo offerto per confezione	Prezzo totale (prezzo per unità di misura x formato richiesto x fabbisogno biennale)
					taglio	u.m.	taglio	u.m.			
21	TF119701-60287	Filament Assembly		8	1	pezzo					
22	24006400	Universal tin container light		6	100	pezzi					
23	RE23302.25	SKY liner, splitless single taper gooseneck 4 mmx6.5x 78,5 mm for Agilente GCs		4	25	pezzi					
24	RE24497	Caps, short screw 9mmblue PTFE/Sil/PTFE		10	100	pezzi					
25	RE12626	Rtx-5MS Cap. Column 60 m x 0,25 mm ID x 0,25 um		2	1	pezzo					
TOTALE COMPLESSIVO											

SCHEDA ECONOMICA PRODOTTI

CIG X8E0DB6FFE BASE ASTA 33.000,00 iva esclusa MATERIALI MONOUSO E ACCESSORI PER STRUMENTI THERMO FISHER

PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTA 90% (che corrisponde a 22 prodotti)

N.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE ARTICOLO OFFERTO	Fabbisogno biennale per n. confezioni	Formato richiesto per confezione		Formato offerto per confezione (sono ammessi confezionamenti diversi, ma non superiori al richiesto)		Prezzo offerto per unità di misura	Prezzo offerto per confezione	Prezzo totale (prezzo per unità di misura x formato richiesto x fabbisogno biennale)
					taglio	u.m.	taglio	u.m.			
1	TF45322046	PVT siltek metal liner 1mm Thermo, 1x2.75x120mm	45322046	20	2	pezzi	2	pezzi		119,63	2 392,60
2	TF36520060	10µl SYR FN 50mm CTC	36520060	10	1		1	pezzi		35,84	358,4
3	TF29013417	Inlet liner seal for Trace PTV	29013417	8	2	pezzi	2	pezzi		62,3	498,4
4	TF29053488	Graphite Ferrule for 0.25mmID columns	29053488	12	10	pezzi	10	pezzi		79,01	948,12
5	TF29033461	Vespel Ferrule For 0.1-0.25	29033461	18	10	pezzi	10	pezzi		77,22	1 389,96
6	TF260F154P	TR-5MS 60m x 0.25mm ID,0.25µm	260F154P	8	1	pezzo	1	pezzo		731,64	5 853,12
7	TS33822200	Quarz wool 5g	33822200	10	1	pezzo	1	pezzo		22,42	224,2
8	TS29000017	OR 2068 nitrile rubber	29000017	10	1	pezzo	1	pezzo		6,46	64,6
9	TS46802015	Prepacked Reactor CHNS/NCS/S	46802015	2	1	pezzo	1	pezzo		482,38	964,76
10	TS26008215	Multisepar column PTFE 2M 6x5	26008215	2	1	pezzo	1	pezzo		632,4	1 264,80
11	TS25208000	Tin capsules 10x10mm sn 97,5	25208000	40	100	pezzi	100	pezzi		31,68	1 267,20

SCHEDA ECONOMICA PRODOTTI

CIG X8E0DB6FFE BASE ASTA 33.000,00 iva esclusa MATERIALI MONOUSO E ACCESSORI PER STRUMENTI THERMO FISHER

PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTA 90% (che corrisponde a 22 prodotti)

N.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE ARTICOLO OFFERTO	Fabbisogno biennale per n. confezioni	Formato richiesto per confezione		Formato offerto per confezione (sono ammessi confezionamenti diversi, ma non superiori al richiesto)		Prezzo offerto per unità di misura	Prezzo offerto per confezione	Prezzo totale (prezzo per unità di misura x formato richiesto x fabbisogno biennale)
					taglio	u.m.	taglio	u.m.			
12	TS33835312	Rame ridotto pure fill 50g	33835312	10	50	grammi	50	grammi		40,99	409,9
13	TS29003420	Ferrula sealing cup x PTV liner gasket ring	29003420	8	10	pezzi	10	pezzi		30,57	244,56
14	TFA0101-18100S	Ferrule 1/16" 0,4mm 40% graphite / 60% vespel	A0101-18100	8	10	pezzi	10	pezzi		32,9	263,2
15	TF120320-0030	Filament assy for DSQ2 GC/MS SYSTEM	120320-0030	8	1	pezzo	1	pezzo		321	2 568,00
16	TF45352062	GC Liner,1 x2.75 x120 PTV	45352062	4	5	pezzi	5	pezzi		676,71	2 706,84
17	TF19004647	Vial 10ml crimp/cap	19004647	4	5	pezzi	5	pezzi		22,76	91,04
18	9SC(G)-ST1X	Tappo a vite diametro 9 mm setto Silicone/PTFE pretagliato		20	500	pezzi					
19	2-SVW	Vials a vite 2 ml 9-425 vetro con etichetta		14	500	pezzi	500	pezzi		83	1 162,00
20	CR213104	Ferrule per colonne capillari Ø 0,25 Vespel/Grafite		12	10	pezzi					

SCHEDA ECONOMICA PRODOTTI

CIG X8E0DB6FFE BASE ASTA 33.000,00 iva esclusa MATERIALI MONOUSO E ACCESSORI PER STRUMENTI THERMO FISHER

PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTA 90% (che corrisponde a 22 prodotti)

N.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE ARTICOLO OFFERTO	Fabbisogno biennale per n. confezioni	Formato richiesto per confezione		Formato offerto per confezione (sono ammessi confezionamenti diversi, ma non superiori al richiesto)		Prezzo offerto per unità di misura	Prezzo offerto per confezione	Prezzo totale (prezzo per unità di misura x formato richiesto x fabbisogno biennale)
					taglio	u.m.	taglio	u.m.			
21	TF119701-60287	Filament Assembly		8	1	pezzo	1	pezzo		392,37	3 138,96
22	24006400	Universal tin container light		6	100	pezzi	100	pezzi		40,73	244,38
23	RE23302.25	SKY liner, splitless single taper gooseneck 4 mmx6.5x 78,5 mm for Agilente GCs		4	25	pezzi					
24	RE24497	Caps, short screw 9mmblue PTFE/Sil/PTFE		10	100	pezzi					
25	RE12626	Rtx-5MS Cap. Column 60 m x 0,25 mm ID x 0,25 um		2	1	pezzo					
TOTALE COMPLESSIVO											26 055,04

N. Proposta: PDTD-2014-470 del 24/06/2014

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Procedura negoziata per l'affidamento mediante somministrazione periodica della fornitura biennale di materiale monouso e accessori per strumenti Thermo Fisher Scientific.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 24/06/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
